

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
a cura della Segreteria Generale

NUMERO 7

23 SETTEMBRE 1986

DELIBERE  
IN ORDINE ALL'INSEGNAMENTO  
DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
NELLE SCUOLE PUBBLICHE

*Come è noto, la nuova disciplina circa l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane deriva le sue linee fondamentali dall'art. 9, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, stipulato il 18 febbraio 1984 tra Santa Sede e Governo Italiano, dall'art. 5 del Protocollo addizionale dell'Accordo medesimo e dall'Intesa tra Ministro della Pubblica Istruzione e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana firmata il 14 dicembre 1985 in attuazione della lettera b) dell'art. 5 del citato Protocollo.*

*Definito il quadro generale di riferimento, spettava alla Conferenza Episcopale Italiana adottare ulteriori determinazioni canoniche necessarie per la completa e tempestiva attuazione della nuova disciplina; ciò è stato fatto dai Vescovi riuniti nella XXVI Assemblea Generale « Straordinaria » (24-27 febbraio 1986) e nella XXVII Assemblea Generale (19-23 maggio 1986), i quali hanno approvato quattro delibere normative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica con la procedura e il numero di suffragi prescritti dall'art. 17 dello Statuto della C.E.I.*

*A termini del medesimo art. 17 dello Statuto, le delibere sono state sottoposte alla Santa Sede per la necessaria « recognitio » con lettera del Cardinale Presidente n. 777/86 in data 4 giugno 1986.*

*Il Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici, Card. Agostino Casaroli, ha comunicato al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, con lettera del 4 settembre 1986, n. 6172/86, la concessione da parte del Santo Padre della richiesta « recognitio » delle delibere in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, adottate dalla XXVI e dalla XXVII Assemblea Generale della C.E.I.*

*Nel comunicare la « recognitio » e nella certezza di rendere più esplicita la volontà stessa dei Vescovi italiani, il Consiglio per gli Affari Pubblici ha espresso la « mens » secondo la quale le delibere dovranno essere interpretate.*

*Circa la delibera n. 1, lettera c), la Presidenza della C.E.I. avrà anche cura di sentire i Vescovi diocesani in tempo utile, compatibilmente con i tempi previsti dall'iter della elaborazione dei programmi, circa gli orientamenti educativi ed i programmi, in vista della loro ridefinizione.*

*Circa la delibera n. 2, lettera a), resta inteso che i Vescovi diocesani non sono tenuti a concedere l'approvazione di un libro di testo per il solo fatto che esso è munito del « nulla osta » della C.E.I.*

*Circa la delibera n. 3, par. 3, resta inteso che essa non potrà essere interpretata in deroga ai canoni 804, par. 2, e 805 del Codice di Diritto Canonico.*

*Con la stessa lettera si rinnova l'auspicio che il concorde intenso impegno dei Vescovi italiani e dei sacerdoti, degli insegnanti di religione e di tutte le famiglie interessate contribuisca a trasmettere ai giovani che frequentano le scuole pubbliche una formazione culturale e religiosa rispondente al messaggio del Vangelo ed adeguata ai bisogni dell'uomo d'oggi.*

*Si ricorda che ad una più puntuale lettura delle delibere adottate e ora « recognitae » potranno giovare gli Atti della XXVI Assemblea Generale « Straordinaria » di imminente pubblicazione.*

# *Conferenza Episcopale Italiana*

Prot. n. 1292/86

## DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella XXVI Assemblea Generale « Straordinaria » del 24-27 febbraio 1986 e nella XXVII Assemblea Generale del 19-23 maggio 1986, per provvedere alla completa e tempestiva attuazione della nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche derivata dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, con relativo Protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 nonché dall'Intesa tra Ministro della Pubblica Istruzione e Presidente della C.E.I. siglata il 14 dicembre 1985, ha esaminato e approvato con la maggioranza prescritta quattro delibere relative alla suddetta materia.

Con il presente Decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della XXVI e della XXVII Assemblea Generale e in conformità al can. 455 del Codice di Diritto Canonico nonché all'art. 28 lett. a) dello Statuto della C.E.I., dopo aver ottenuto la « recognitio » da parte della Santa Sede con lettera del Card. Agostino Casaroli n. 6172/86 in data 4 settembre 1986, intendo promulgare e di fatto promulgo le quattro delibere approvate dalla XXVI e dalla XXVII Assemblea Generale, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul « Notiziario » ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana e che da tale data esse diventino immediatamente esecutive.

DELIBERA N. 1

### PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE E RIDEFINIZIONE DEI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE

*La Conferenza Episcopale Italiana*

- visto il can. 804, par. 1, del Codice di Diritto Canonico;  
visti l'art. 9, numero 2 dell'Accordo di revisione del Concordato la-

teranense del 18 febbraio 1984 e il numero 5, lettera b/1 del relativo Protocollo addizionale;

- visti il n. 1.1. e il n. 1.2 dell'« Intesa » del 14 dicembre 1985 tra l'Autorità scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana;
- visti gli articoli 5, par. 3 e 28/a del proprio Statuto,

#### DELIBERA

La procedura per predisporre la definizione e la ridefinizione dei programmi di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche è la seguente:

- a) la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nei termini previsti dalla « Intesa » 14 dicembre 1985, definisce gli « orientamenti della specifica attività educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna » e « ridefinisce » i programmi dell'insegnamento della religione cattolica in tutti gli altri ordini e gradi di scuola;
- b) la Presidenza della C.E.I. si avvale a tal fine della collaborazione delle competenti Commissioni Episcopali (Commissione Episcopale per la dottrina della fede e la catechesi e Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la cultura e la scuola), del coordinamento della Segreteria Generale e dei suoi Uffici, della consulenza di esperti;
- c) la Presidenza della C.E.I. informa l'Assemblea Generale e il Consiglio Episcopale Permanente in occasione delle rispettive sessioni ordinarie e straordinarie, compatibilmente con i tempi previsti dall'iter della elaborazione dei programmi, e ne accoglie gli indirizzi;
- d) la Presidenza della C.E.I. cura in materia gli opportuni rapporti con i competenti Dicasteri della Santa Sede.

DELIBERA N. 2

#### NULLA OSTA E APPROVAZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE

*La Conferenza Episcopale Italiana*

- visti i canoni 804, par. 1; 823; 827, par. 2, del Codice di Diritto Canonico;

- viste le delibere n. 24 e n. 26 della XXIV Assemblea Generale della C.E.I.;
- visto il n. 3.2. dell'« Intesa » del 14 dicembre 1985 tra l'Autorità scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana;
- preso atto che l'Ordinario diocesano approva a norma del diritto canonico i libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica da adottare nelle scuole pubbliche;
- ritenuto che nella fattispecie si manifesta una esigenza di carattere nazionale,

#### DELIBERA

La procedura per l'approvazione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche è la seguente:

- a) prima di rilasciare l'« approvazione » l'Ordinario diocesano deve richiedere la concessione del previsto « nulla osta » della Conferenza Episcopale Italiana, rivolgendo domanda in tal senso alla Presidenza della stessa;
- b) per la revisione dei testi in ordine alla concessione del « nulla osta », la Presidenza della C.E.I. si avvale, oltre che di membri delle Commissioni Episcopali competenti e, per il coordinamento delle pratiche, degli Uffici della Segreteria Generale, di revisori specializzati scelti tra quelli di cui al can. 830, par. 1 e alla delibera n. 26 della XXIV Assemblea Generale della C.E.I.

DELIBERA N. 3

#### CRITERI DI DISCIPLINA ECCLESIASTICA PER IL RICONOSCIMENTO E PER LA REVOCA DELLA IDONEITA' ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE

*La Conferenza Episcopale Italiana*

- visti i canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico;
- visti gli impegni sottoscritti con l'« Intesa » del 14 dicembre 1985 circa i titoli di qualificazione professionale degli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,

## DELIBERA

§ 1. L'Ordinario del luogo, nel riconoscere la idoneità dell'insegnante di religione a norma del can. 804, par. 2, accerta che l'interessato sia in possesso dei titoli di qualificazione richiesti dall'« Intesa » del 14 dicembre 1985 ai numeri 4.3 e 4.4 nonché, per la fase transitoria, ai numeri 4.6.1 e 4.6.2.

§ 2. Si ritengono di norma idonei ad insegnare la religione cattolica nelle scuole elementari e materne, salvo il caso di revoca dichiarata, gli insegnanti titolari di classe in servizio nell'anno scolastico 1985-86 nonché gli altri insegnanti in organico alla stessa data nei circoli didattici, che si dichiarino disposti a insegnare la religione cattolica e s'impegnino a prendere parte prima dell'anno scolastico 1987-88 ad iniziative di aggiornamento promosse o riconosciute dall'Ordinario diocesano o dalla Conferenza Episcopale Italiana.

§ 3. L'accertata grave carenza circa la retta dottrina o circa l'abilità pedagogica e il comportamento pubblico e notorio in contrasto con la morale cristiana sono motivi che, ai sensi del can. 804, par. 2 e del can. 805, legittimano la revoca del riconoscimento della idoneità degli insegnanti di religione cattolica.

DELIBERA N. 4

### CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI ISTITUTI DI SCIENZE RELIGIOSE ABILITATI A RILASCIARE TITOLI DI QUALIFICAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

*La Conferenza Episcopale Italiana*

- vista l'« Intesa » del 14 dicembre 1985, nn. 4.3d; 4.4b;
- vista la Nota pastorale della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e della Commissione Episcopale per la educazione cattolica « La formazione teologica nella Chiesa particolare », del 19 maggio 1985, nn. 7; 11 e 12,

## DELIBERA

§ 1. *I requisiti strutturali e programmatici essenziali* richiesti perché la C.E.I. riconosca un Istituto di scienze religiose e lo autorizzi a

rilasciare il « diploma in scienze religiose » valido, ai sensi della « Intesa » (n. 4.3d e 4.4b), per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono:

1.1. un curriculum di studi almeno triennale per un numero complessivo di ore di lezione non inferiore a 860 (12 ore settimanali in ciascuno dei tre anni);

1.2. un programma di insegnamento che comprenda: discipline fondamentali teologiche (tra cui non possono mancare: Sacra Scrittura, teologia fondamentale e dogmatica, teologia morale, storia della Chiesa); discipline filosofiche e scienze umane (tra cui, normalmente: antropologia, psicologia, sociologia, pedagogia e didattica); discipline di indirizzo (riguardanti per esempio: metodologia e didattica dell'insegnamento della religione, storia delle religioni, storia della Chiesa locale, insegnamento sociale della Chiesa, teoria della scuola e legislazione scolastica);

1.3. un esame finale che conclude il curriculum degli studi e il cui esito positivo è condizione per ottenere il « diploma in scienze religiose »;

1.4. un corpo docente scientificamente e pedagogicamente preparato e dotato di adeguati titoli accademici ecclesiastici o civili;

1.5. strumenti e sussidi didattici, in particolare una efficiente biblioteca, organizzazione di servizi di segreteria e risorse finanziarie adeguate;

1.6. possesso di un diploma valido per l'accesso all'Università, quale condizione per l'iscrizione come studente ordinario.

§ 2. *La procedura* per richiedere alla C.E.I. il riconoscimento degli Istituti di scienze religiose autorizzati a rilasciare i diplomi di qualificazione previsti, ai sensi dell'« Intesa », per l'insegnamento della religione cattolica, è la seguente:

2.1. il Vescovo diocesano o, per gli Istituti interdiocesani, i Vescovi interessati indirizzano alla Presidenza della C.E.I. la domanda di riconoscimento, accompagnata dal parere della Conferenza Episcopale Regionale;

2.2. la domanda deve essere corredata da una documentazione dettagliata dei requisiti richiesti:

a) statuto dell'Istituto, con la precisa indicazione dell'ente che ne è responsabile;

- b) eventuale specifica normativa relativa alle condizioni di riconoscimento di studi fatti presso scuole di formazione teologica collegate con l'Istituto;
- c) piano degli studi;
- d) programmi dei corsi e libri di testo;
- e) nominativi dei docenti e loro titoli accademici;
- f) descrizione delle strutture di base;
- g) numero degli studenti, attuali o prevedibili.

2.3. la domanda sarà presa in esame in sede istruttoria da un apposito Organismo o Comitato, da costituire ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della C.E.I.;

2.4. spetta alla Presidenza della C.E.I., valutate le conclusioni dell'Organismo o del Comitato di cui al punto 2.3 e acquisito il parere della Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e la cultura, rilasciare il decreto di riconoscimento dell'Istituto (inizialmente « ad triennium et ad experimentum »);

2.5. ai sensi del n. 4.5 dell'« Intesa » il Presidente della C.E.I. comunica al Ministero della Pubblica Istruzione l'elenco degli Istituti riconosciuti.

*L'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana*

#### DEMANDA

alla Presidenza della C.E.I., ferma restando la competenza del Vescovo diocesano in materia, il compito di avviare le opportune intese con la Congregazione per l'educazione cattolica per promuovere, ai sensi del can. 821, una ordinata distribuzione di Istituti superiori di scienze religiose, approvati dalla stessa Congregazione e abilitati a rilasciare il grado accademico di « Magistero in scienze religiose ».

Roma, dalla sede della C.E.I., 5 settembre 1986

UGO Card. POLETTI  
*Presidente*

+ CAMILLO RUINI  
*Segretario Generale*